



**COMUNE DI CASALPUUSTERLENGO**

**REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA**

<b>TITOLO I - Disposizioni e indirizzi generali</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto, finalità e area di applicazione del Regolamento	4
Art. 2 - Riferimenti normativi	4
Art. 3 - Obiettivi della gestione dei rifiuti	4
Art. 4 - Definizioni	5
Art. 5 - Competenze del soggetto gestore	6
Art. 6 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 7 - Esclusioni	8
Art. 8 - Assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	8
Art. 9 - Norme di assimilazione e di esclusione dei rifiuti speciali non pericolosi	8
Art. 10 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali	9
Art. 11 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali	9
Art. 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti in materia	9
<b>TITOLO II - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati</b>	<b>10</b>
Art. 13 - Generalità	10
Art. 14 - Accesso nelle proprietà private	10
Art. 15 - Capacità dei sacchi	11
Art. 16 - Competenze degli amministratori di condominio e modalità di raccolta condominiale	11
Art. 17 - Gestione della raccolta: la frazione umida biodegradabile	11
Art. 18 - Gestione della raccolta: imballaggi in plastica	12
Art. 19 -Gestione della raccolta: carta e cartone	12
Art. 20 - Gestione della raccolta: vetro, lattine e altro scatolame metallico	13
Art. 21 - Gestione della raccolta: frazione secca non recuperabile	13
Art. 22 - Gestione della raccolta: rifiuti ingombranti	14
Art. 23 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali	14
Art. 24 - Altre raccolte differenziate	14
Art. 25 - Differenziazione non conforme	15
Art. 26 – Centri di raccolta differenziata dei rifiuti “Piazzole ecologiche”	15
Art. 27 - Rifiuti conferibili presso i centri di raccolta	16
Art. 28 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani	16
Art. 29 - Modalità di conferimento	16
Art. 30 - Addetti alla piazzola ecologica	17
Art. 31 - Spazzamento strade piazze e marciapiedi	17
Art. 32 - Pulizia cestini stradali portarifiuti	18
Art. 33 - Pulizia degli argini di fiumi e dei corsi d’acqua	18
Art. 34 - Raccolta rifiuti abbandonati	18
Art. 35 - Pozzetti stradali, caditoie, tombini e grigliati	19
Art. 36 - Mercati	19
Art. 37 - Feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni	19
Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici	19
Art. 39 - Esercizi stagionali e piscine	20
Art. 40 - Altri servizi di pulizia	20
Art. 41 - Sgombero neve	20
Art. 42 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	20
Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	21
Art. 44 - Deaffissione manifesti	21
Art. 45 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	21
Art. 46 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	21
Art. 47 - Volantinaggio e distribuzione massiva di materiale pubblicitario	22
Art. 48 - Il tutor ambientale: ruolo e funzioni	22
<b>TITOLO III – Amministrazione, cittadini e pubblico decoro</b>	<b>22</b>
Art. 49 - Educazione e informazione agli utenti	22
Art. 50 - Incentivazione sociale	22
Art. 51 - Comportamento dei cittadini frontisti delle strade in caso di precipitazioni nevose	23
Art. 52 - Comportamento dei cittadini che conducono o gestiscono animali domestici su aree pubbliche	23
Art. 53 - Prevenzione di fenomeni di infestazione da parte di insetti e altri animali	24
Art. 54 - Prevenzione della diffusione di specie erbacee, arbustive o arboree allergenizzanti e infestanti	24
Art. 54bis – Divieto spandimento fanghi	24
<b>TITOLO IV – Obblighi, divieti e sanzioni</b>	<b>25</b>
Art. 55 - Divieti generali	25
Art. 56 - Accertamenti, controlli e vigilanza	26
Art. 57 - Procedimento sanzionatorio	26
Art.58 - Modifiche al presente Regolamento	26
Art. 59 - Abrogazione dei precedenti regolamenti	26
Art. 60 - Entrata in vigore	26
<b>Addenda</b>	
Allegato A - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	27
Allegato B - Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico	28
Allegato C – Planimetria delimitazione centro abitato	
Tabella I - Coefficienti di produttività specifica (kg/mq/anno)	29

Tabella II - Vie, vicoli e strade della Zona A e Zona B di Casalpusterlengo e frazioni.  
Tabella III - Sanzioni e loro applicazione

30  
31

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI E INDIRIZZI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto, finalità e area di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del citato D.Lgs.152/2006 e s.m., norma alla quale si richiama, qualora non altrimenti specificato, ogni altra specifica in esso inclusa.

In particolare il presente regolamento disciplina:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
- b) le modalità di espletamento del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- f) il servizio di pulizia del suolo pubblico;
- g) gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti

Ove non diversamente specificato, le norme del presente Regolamento si applicano all'interno di tutto il territorio comunale, ivi incluse le frazioni.

### Art. 2 - Riferimenti normativi

Il Regolamento è conforme alle disposizioni della L.R. 26/2003, ed è approvato ai sensi dell'art 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni

### Art. 3 - Obiettivi della gestione dei rifiuti

Il presente regolamento è finalizzato a:

- 1) garantire, durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- 2) evitare disagio, danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- 3) salvaguardare l'ambiente evitando qualsiasi forma di degrado ed effettuare una gestione dei rifiuti sostenibile e differenziata, tendente al riciclo e al recupero dei materiali;
- 4) informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.
- 5) uniformarsi specificamente alle indicazioni e agli obiettivi del Piano Provinciale di smaltimento della Provincia di Lodi ex L.R. 26 /2003 contribuendo con la propria organizzazione dei servizi al raggiungimento, nei tempi e modi indicati, all'obiettivo posto dallo stesso Piano

Il Comune persegue, in armonia con gli indirizzi di area vasta, l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti con lo scopo di:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;

- tendere al recupero di materia prima, finalizzato anche a una futura migliore articolazione di tariffe puntuali

#### **Art. 4 - Definizioni**

Si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore di rifiuti: soggetto la cui attività produce rifiuti e al soggetto cui giuridicamente attribuibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici quali inondazioni, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- f) gestore del servizio urbano: il soggetto al quale, in base ad una delle modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed al D.Lgs. 152/2006, è affidato lo svolgimento del servizio di igiene urbana;
- g) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- h) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- i) raccolta "porta a porta": operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- l) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) differenziazione non conforme: raccolta dei rifiuti realizzata in difformità dal presente regolamento e dalle disposizioni normative vigenti;
- n) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia, come da l'allegato B alla IV parte del D.Lgs. 152/2006 che riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- o) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
- p) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.L.vo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte Quarta
- q) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- r) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle condizioni indicate alla lettera bb) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006
- s) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata;
- t) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata, avente un rilevante contenuto energetico;
- u) scarti vegetali o verde: il rifiuto compostabile proveniente dalla manutenzione di aree verdi;

- v) ingombranti: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta che hanno esaurito la loro durata operativa;
- z) rifiuti di imballaggio: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio;
- j) rifiuto sanitario: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria;
- k) centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (piazzola ecologica): area attrezzata, custodita e destinata all'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori;
- w) spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia e al lavaggio delle strade ed aree pubbliche;

## **Art. 5 - Competenze del soggetto gestore**

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica del Comune, sono di specifica competenza del soggetto gestore l'organizzazione e le modalità di erogazione del servizio.

A tal fine, il gestore:

- a) definisce, in accordo con il Comune, le modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
- raccolta differenziata dei rifiuti;
  - rifiuti ingombranti;
  - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
  - rifiuti assimilati agli urbani;
  - rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le caratteristiche dei contenitori finalizzati al conferimento dei rifiuti nonché di personale e mezzi impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce frequenza e orari delle operazioni di raccolta dei rifiuti, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e raccordandole all'organizzazione generale del servizio;
- d) assicura l'igienicità dei contenitori stradali, ove installati e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, che esulino da quanto previsto nel presente Regolamento, è sancita con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 6 - Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in: A-rifiuti urbani e B-rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in: C-rifiuti pericolosi e D-non pericolosi (art. 184 D.Lgs. 152/2006)

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade nei centri abitati;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriale (esumazioni ed estumulazioni)

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis. del D.Lgs. 152/2006
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi:

a) rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato A della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (Esempio: Prodotti scaduti, batterie fuori uso, catalizzatori esausti, acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, scorie di processi industriali, residui di distillazione, fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, olio contaminato da PCB, ecc.)

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

Ordinari:

- Verde: materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- Umido: scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- Secchi: costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

Recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- a) Carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- b) Plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica per prodotti alimentari e non, purché non presentino evidenti residui putrescibili, non putrescibili, pericolosi e non pericolosi;
- c) Vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- d) Lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- e) Barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- f) Altre frazioni recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);

Non recuperabili: tutte le frazioni non passibili di recupero, destinate allo smaltimento;

Pericolosi: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;

Ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.

## **Art. 7 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. n 152/2006, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

## **Art. 8 - Assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. L.gs. 152/2006.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli.

L'assimilazione di cui al precedente comma comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio pubblico e la conseguente applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

## **Art. 9 - Norme di assimilazione e di esclusione dei rifiuti speciali non pericolosi**

In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'elenco all'allegato A), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

- La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani, fatte salve le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

- Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- h) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono esclusi dall'assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato "A", risultino scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

- I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all'art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.

- L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Soggetto Gestore. L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali e le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

#### **Art. 10 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali**

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati nell'allegato "A" al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

- Rifiuti da attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti, elencati nell'allegato "A", derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.
- Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato A.
- Rifiuti da attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato A alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.
- Rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 11 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali**

Ferme restando le disposizioni dell'art. 10 l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di seguito riportati:

- I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore a una volta il coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq/anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella I allegata al presente Regolamento;
- In caso di pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente;
- Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.
- Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione o documento equivalente; potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

#### **Art. 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti in materia**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute ed al Presidente della Regione Lombardia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare: sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte e sono adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

#### **Art. 13 - Generalità**

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani domestici viene effettuato "porta a porta".

Il servizio "porta a porta" avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, salvo casi particolari autorizzati, così come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale che comprende:

- strade e piazze classificate comunali;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
- aree comunali a verde;
- rive dei corpi d'acqua superficiali.

Il Gestore provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchi. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo disposizioni, giorni e orari stabiliti per zone omogenee del territorio comunale: Zona A e Zona B individuate mediante ordinanza Sindacale e riportate nell'allegata Tabella II.

Orari, giorni e frequenze di raccolta sono modificabili in casi particolari (es in caso di festività infrasettimanali), previa disposizione dell'Amministrazione Comunale e informazione preventiva dei cittadini. Ogni modifica verrà comunicata con volantini, manifesti, comunicati stampa o altri mezzi di diffusione agli utenti interessati; la comunicazione dovrà essere inviata agli amministratori di condominio almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dello spostamento della data di svolgimento del servizio.

I rifiuti saranno conferiti in sacchi o contenitori della tipologia prescritta indicata nel presente Regolamento.

In caso di rottura dei medesimi e spargimento del contenuto è dovere degli addetti pulire la zona interessata; in casi eccezionali, se impossibilitati ad effettuare l'operazione, devono segnalare il problema al proprio referente aziendale perché provveda alla pulizia nel minor tempo possibile.

Il Gestore segnala il reiterarsi di tali casi al Comando di Vigilanza Urbana e gli utenti sono da questo diffidati a depositare i rifiuti in contenitori adatti ad evitarne la rottura da parte di animali od altro. L'utenza è comunque sempre tenuta a conferire i rifiuti in modo adeguato e sicuro, a prevenirne la dispersione ad opera di vento o animali, nonché a mantenere decorosamente il punto di conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

#### **Art. 14 - Accesso nelle proprietà private**

Il personale addetto al servizio di ritiro dei rifiuti non può accedere alle abitazioni e/o alle aree private. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà, dovrà fare

apposita richiesta al Comune. In casi particolari e solo nell'interesse del servizio potrà essere richiesta autorizzazione dagli interessati con apposita domanda e potrà essere revocata in qualsiasi momento, con preavviso.

Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per danni o altri inconvenienti derivanti dall'accesso alle aree private fatta salva, beninteso, la potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### **Art. 15 - Capacità dei sacchi**

I sacchi per il conferimento dei rifiuti non devono superare il peso di 12 kg.

#### **Art. 16 - Competenze degli amministratori di condominio e modalità di raccolta condominiale**

Per le utenze di tipo condominiale, o comunque collettivo (esempio cortili), i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori da collocarsi all'esterno delle pertinenze abitative. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato. Dove le utenze di tipo condominiale superino le 10 unità abitative il conferimento di imballaggi di vetro, lattine in alluminio e scatolame in acciaio e banda stagnata dovrà essere effettuato mediante utilizzo di idonei cassonetti carrellati, con capacità di lt. 120 o 240, dati in dotazione dall'Amministrazione comunale. L'utenza è tenuta a richiedere tali carrelli all'Ufficio Ecologia del Comune di Casalpusterlengo, che ne concede l'uso in comodato.

Il conferimento di vetro e lattine, in ogni caso, è ammesso in idonei contenitori in plastica rigida del tipo autorizzato ed è pertanto vietato l'utilizzo di altri contenitori (sacchi, sacchetti o altro).

In presenza di specifiche situazioni l'Ufficio Ecologia autorizza l'uso di contenitori da lt. 35 per ogni utente. I condomini con meno di 10 unità abitative possono comunque utilizzare volontariamente i cassonetti carrellati condominiali da lt. 120 o 240. Laddove sia verificabile l'inaccessibilità di vicoli o viuzze, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o altrove secondo indicazioni dell'Ufficio Ecologia.

Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche o entrambe, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:

- assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori e provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;
- garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;
- vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/rotazione sacchi rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;
- assicurarsi che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona previsti dal servizio pubblico;

Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio in base a quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 17 Gestione della raccolta: la frazione umida biodegradabile**

Le modalità di raccolta della frazione umida sono sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

Materiali biodegradabili ammessi	Materiali biodegradabili non ammessi
<ul style="list-style-type: none"> <li>•scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi; resti di pane, carne, formaggio, gusci d'uova e resti alimentari in genere</li> <li>• foglie, fiori o erba in modeste quantità (riconducibili all'ambiente domestico e del verde ornamentale);</li> <li>•fondi di thè, caffè, tisane e infusi</li> <li>•carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•cibi caldi e liquidi;</li> <li>•farmaci;</li> <li>•lettiere per animali;</li> <li>•pannolini e assorbenti;</li> <li>•carta speciale (oleata, plastificata, carbone ecc)</li> </ul>

- E' fatto obbligo all'utente di disporre i sacchetti compostabili contenenti l'umido in contenitori rigidi.
- E' vietato mettere i sacchetti contenenti l'umido a diretto contatto con il suolo.
- Per le utenze quali: pubblici esercizi, mense, ecc. ecc. con elevate produzioni di frazione umida verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche; sono attivabili modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche;
- Gli utenti, domestici e non, sono tenuti ad assicurare il lavaggio dei contenitori.
- Gli addetti sono tenuti a pulire l'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
- Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 18 - Gestione della raccolta: imballaggi in plastica**

La plastica è, costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato "B" al presente Regolamento.

Il materiale plastico dovrà essere pulito e privo di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi. La plastica dovrà essere conferita in sacchi trasparenti di tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Le modalità di raccolta della plastica sono sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

Materiali plastici ammessi	Materiali plastici non ammessi
<ul style="list-style-type: none"> <li>•bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;</li> <li>•vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti;</li> <li>•cellophane;</li> <li>•piatti e bicchieri in plastica;</li> <li>•qualsiasi contenitore d'uso domestico contrassegnato con le sigle PE, PET, PVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•giocattoli in materiale assimilabile alle plastiche;</li> <li>•sottovasi per piante;</li> <li>•ciotole, scolapasta e oggetti per la casa in genere;</li> <li>•grandi imballaggi in polistirolo ad uso non alimentare;</li> <li>•cd, dvd e audiocassette e loro custodie</li> </ul>

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 19 Gestione della raccolta: carta e cartone**

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, esclusivamente legata in pacchi

o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

I materiali (soprattutto gli imballi di carta e cartone) devono quindi essere schiacciati al fine di ridurre il volume e collocati in sacchi di carta, scatole di cartone (di ridotte dimensioni) o legati in pacchi.

E' pertanto vietato abbandonare carta in risme o depositi non legati.

Le modalità di raccolta della carta sono sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

Materiali cartacei ammessi	Materiali cartacei non ammessi
<ul style="list-style-type: none"> <li>•libri, giornali e riviste;</li> <li>•quaderni e fogli di carta e cartoncino;</li> <li>•scatole e imballi di carta e cartone;</li> <li>•buste e biglietti;</li> <li>•sacchetti di carta;</li> <li>•contenitori in tetrapack</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•carta plastificata;</li> <li>•carta chimica e carta carbone ( es scontrini della spesa);</li> <li>•buste e contenitori in materiali poliaccoppiati (es. carta-alluminio, carta-plastica) eccetto tetrapack</li> <li>•Carta e cartone sporca o unta;</li> <li>•carta contaminata da sostanze chimiche (es carta sporca di vernice);</li> <li>•carta oleata (carta per affettati, formaggi, focacce)</li> </ul>

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 20 - Gestione della raccolta: vetro, lattine e altro scatolame metallico**

La raccolta della frazione costituita da imballaggi in vetro, lattine di alluminio e scatolame in acciaio o banda stagnata viene effettuata esclusivamente con l'utilizzo degli appositi contenitori dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale.

Le utenze monofamiliari ed i condomini con un numero di alloggi sino a dieci unità verranno dotati di contenitori della capacità di lt. 35 per ogni nucleo familiare, i condomini con un numero di alloggi superiori alle dieci unità verranno dotati di bidoni carrellati condominiali della capacità di lt. 120 o di lt 240, salvo i casi previsti al precedente art. 14.

Le modalità di raccolta di vetro, lattine e altro scatolame metallico sono sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

Materiali vitrei e metallici ammessi	Materiali vitrei e metallici non ammessi
<ul style="list-style-type: none"> <li>•bicchieri e bottiglie</li> <li>•vasetti per alimenti puliti</li> <li>•lattine per bibite</li> <li>•scatolette (tipo tonno o alimenti per animali)</li> <li>•tutti i contenitori con i simboli ACC e AL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•vetri in lastre;</li> <li>•specchi;</li> <li>•lampadine e neon;</li> <li>•oggetti e stoviglie in cristallo, ceramica e porcellana</li> <li>•contenitori d'uso domestico contrassegnati dalle sigle T e F</li> <li>•vetro e metallo ammessi ma inseriti in sacchetti o sacchi di plastica</li> </ul>

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 21 - Gestione della raccolta: frazione secca non recuperabile**

La frazione secca è da intendersi come residuale della raccolta differenziata; non devono essere conferiti rifiuti oggetto di altre raccolte specifiche, in particolare gli scarti di cibo o i rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere conferiti in sacchi trasparenti di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

Le modalità di raccolta della frazione secca non recuperabile sono sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

Frazione secca ammessa	Frazione secca non ammissibile
<ul style="list-style-type: none"><li>•gomma</li><li>•cd, dvd e audiocassette e loro custodie.</li><li>•lettiere animali</li><li>•ceramiche</li><li>•pannolini</li><li>•carta sporca;</li><li>•carta oleata</li><li>•assorbenti</li><li>•piccoli giocattoli in plastica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•plastiche</li><li>•vetro</li><li>•carta</li><li>•medicine</li><li>•pile</li><li>• frazione secca ammissibile ma contenuta in sacchi non trasparenti.</li></ul>

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 22 - Gestione della raccolta: rifiuti ingombranti**

I rifiuti ingombranti, come definiti dall'art. 6 del presente Regolamento, possono essere conferiti dal cittadino presso i Centri di raccolta differenziata dei rifiuti (Piazzole Ecologiche).

E' attivo inoltre un servizio complementare, limitato a numero due interventi annui per nucleo familiare, effettuato con cadenza settimanale in un giorno prefissato.

Il servizio è effettuato dietro prenotazione telefonica dell'utente, con almeno 4 giorni di anticipo rispetto al giorno prefissato per il ritiro settimanale.

L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti)

Nel giorno previsto per la raccolta il materiale dovrà essere collocato dall'utente all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci a veicoli o persone.

Per la frazione di Vittadone il servizio sarà assicurato con il sistema "porta a porta" senza prenotazione è garantito con cadenza settimanale, in giornata fissata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali**

Gli scarti vegetali di aree verdi private (orti, giardini, aiuole) devono essere conferiti direttamente dagli stessi produttori presso i Centri di raccolta differenziata (Piazzole Ecologiche) esistenti nel capoluogo e nella frazione di Zorlesco.

Per la frazione di Vittadone il servizio "porta a porta" senza prenotazione è garantito con cadenza settimanale, in giornata fissata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 24 - Altre raccolte differenziate**

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o per effetto di altre disposizioni, può attivare altre raccolte differenziate in aggiunta a quanto previsto nel presente regolamento, anche al solo fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare in questa categoria di raccolta differenziata:

- la raccolta delle pile esauste che avviene mediante contenitori stradali collocati sul territorio comunale.

- la raccolta dei farmaci scaduti: la raccolta avverrà mediante contenitori stradali collocati sul territorio comunale.

I contenitori stradali devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre. Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati attorno ai contenitori e a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la loro potenziale pericolosità.

#### **Art. 25 Differenziazione non conforme**

La differenziazione non conforme delle categorie di rifiuti incluse nella raccolta differenziata si configura anche in uno solo dei seguenti casi:

- rifiuti raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento;
- materiali depositati a bordo strada in luogo non raggiunto dal servizio porta a porta;
- materiali estranei a quelli ammessi dal regolamento, o dalle leggi, per una determinata frazione;
- materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie pertinenti ;
- rifiuti esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta;
- sacchi e/o contenitori esposti a bordo strada al di fuori delle fasce orarie consentite.
- umido conferito in sacchetti depositati lungo le strade, anziché in contenitore rigido.

Al momento della raccolta gli operatori del servizio sono tenuti a controllare che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto; nel caso in cui ciò non avvenga, il rifiuto non verrà ritirato e l'operatore procederà ad apporre un messaggio adesivo nel quale viene rilevata la non conformità.

Tale inosservanza verrà comunicata agli uffici comunali per i successivi richiami e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni, o direttamente rilevata e contestata dal Tutor in servizio al momento dell'accertamento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 26 Centri di raccolta differenziata dei rifiuti (Piazzole ecologiche)**

Il Comune di Casalpusterlengo ha attivato nel capoluogo (Via Albaron) e nella frazione di Zorlesco (Via IV Novembre) due centri di raccolta differenziata dei rifiuti "piazzole ecologiche" per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il Soggetto Gestore.

Il centro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata. All'interno delle aree sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dal Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'incaricato.

Tali aree saranno utilizzate al Gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.

Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte.

Potrà essere effettuata inoltre la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

## **Art. 27 - Rifiuti conferibili presso i centri di raccolta**

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso i centri di raccolta differenziata negli orari di apertura, sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili;
- Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- Carta e cartone;
- Vetro e lattine;
- Imballaggi in plastica;
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori T e F);
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati (di provenienza domestica);
- Altri successivamente individuati

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo.

L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare ai centri di raccolta.

## **Art. 28 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani**

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 195 – comma 2, lett. e) – del D.Lgs. n. 152/2006 /cfr artt. 10 e 11 del presente regolamento)
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tassa/tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili, ferme restando le disposizioni di legge, sono stabilite dal Comune in accordo con il Gestore, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto e della fruizione da parte degli utenti.

Le utenze non domestiche che intendono accedere ai Centri di raccolta comunali, dovranno essere iscritti all'albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis (trasporto dei rifiuti in conto proprio); l'autorizzazione dovrà essere mostrata al personale addetto al ricevimento. Potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili elencati nell'autorizzazione.

## **Art. 29 - Modalità di conferimento**

Il conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta, negli orari di apertura decisi dal Gestore in accordo con gli uffici comunali, esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale ed iscritti al ruolo della tassa/tariffa del servizio rifiuti; il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

L'utente che intende conferire i rifiuti presso i centri di raccolta deve qualificarsi agli addetti alla custodia presentando la Carta Regionale dei Servizi se trattasi di utenze domestiche, o l'apposito tesserino rilasciato dal Comune, per le altre categorie di utenza dichiarando inoltre la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Le utenze non domestiche dovranno presentare la propria autorizzazione al trasporto dei rifiuti in conto proprio (categoria 2.bis) rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali.

Il personale addetto alla custodia, dopo la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al servizio registrerà su apposito modulo le quantità stimate e le tipologie di rifiuti conferiti da parte delle utenze non domestiche.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.

L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo. 30 o in difformità alle norme del presente Regolamento.

L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

### **Art. 30 - Addetti alla piazzola ecologica**

Durante l'orario di apertura delle piazzole ecologiche gli addetti alla custodia e gestione operativa degli stessi dovranno provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
- informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- a comunicare all'Ufficio competente del Gestore ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- identificare gli utenti, mediante lettura dei dati attraverso la Carta Regionale dei Servizi o l'apposito tesserino comunale rilasciato alle utenze diverse da quelle domestiche e procedere alla compilazione del modulo per registrare le stime di quantità e le tipologie di rifiuti conferiti;
- di indossare idonei indumenti da lavoro di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- di tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura del centro di raccolta ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

### **Art. 31 - Spazzamento strade piazze e marciapiedi**

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte

all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

b) le piazze;

c) i marciapiedi coperti e scoperti;

d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate stradali e dei corsi d'acqua;

e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

### **Art. 32 - Pulizia cestini stradali portarifiuti**

Il Comune mette a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti. Il servizio comprende:

a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;

b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati con la stessa periodicità stabilita per ciascuna zona interessata dal servizio di spazzamento stradale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

Il Comune vigila sul corretto uso dei cestini, anche mediante videosorveglianza.

I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

### **Art. 33 - Pulizia degli argini di fiumi e dei corsi d'acqua**

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

### **Art. 34 - Raccolta rifiuti abbandonati**

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il Gestore pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

### **Art. 35 - Pozzetti stradali, caditoie, tombini e grigliati**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

### **Art. 36 - Mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti, negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo averne ridotto al minimo il volume.

E' vietato il conferimento dei rifiuti accumulatisi nei cestini portarifiuti presenti nell'area mercatale.

E' vietato lo sversamento di qualsiasi rifiuto, solido o liquido, lungo le rive dei corsi d'acqua.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

### **Art. 37 - Feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui

alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

### **Art. 39 - Esercizi stagionali e piscine**

Gli esercizi stagionali all'aperto e le piscine dovranno comunicare al Soggetto Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

E' obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed al conferimento degli stessi al pubblico servizio, ovvero all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Soggetto Gestore su area pubblica ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

### **Art. 40 - Altri servizi di pulizia**

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

### **Art. 41 - Sgombero neve**

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Le attività di sgombero della neve effettuate dal Comune o dal Gestore non costituiscono detenzione di rifiuti.

### **Art. 42 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

In caso di inadempienza dispone affinché il Gestore pubblico esegua con urgenza i lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

#### **Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima .

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

#### **Art. 44 - Deaffissione manifesti**

Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Soggetto Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

#### **Art. 45 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Soggetto Gestore, con diritto di rivalsa.

#### **Art. 46 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Ai sensi del presente regolamento si intendono per rifiuti cimiteriali i rifiuti provenienti da

- ordinaria attività cimiteriale;
- esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti dell'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti. I rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che

sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate secondo le normative vigenti in materia.

#### **Art. 47 - Volantinaggio e distribuzione massiva di materiale pubblicitario**

La distribuzione di volantini è ammessa solo mediante la consegna diretta nelle mani del destinatario del messaggio.

La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo mediante consegna diretta nelle cassette postali individuali o nelle apposite cassette pubblicitarie condominiali.

È vietata ogni forma di abbandono a terra di materiale pubblicitario

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 sia al soggetto distributore, sia alla società che ne governa l'operato.

#### **Art. 48 - Il tutor ambientale: ruolo e funzioni**

Sono preposti alla verifica del rispetto del presente regolamento gli Ausiliari Ambientali o Tutor. Il Tutor è figura individuata dal Gestore e assegnata al servizio nel Comune, e viene nominata per decreto dal Sindaco. Il Tutor agisce secondo richiesta dell'assessorato competente, concordata con il Gestore.

Il Tutor verifica il corretto conferimento dei rifiuti secondo il presente Regolamento.

Compete al Tutor l'identificazione, anche mediante richiesta di idoneo documento di riconoscimento, dei soggetti che pongono in essere violazioni del presente Regolamento, nonché la redazione dei verbali e l'immediata contestazione degli stessi se possibile; in difetto, il Tutor trasmette il verbale alla Polizia Locale che provvede alla notifica.

### **TITOLO III**

## **AMMINISTRAZIONE, CITTADINI E PUBBLICO DECORO**

#### **Art. 49 - Educazione e informazione agli utenti**

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata l'Amministrazione, in collaborazione con il Gestore e con le Associazioni di Volontariato locale, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Analoghe procedure verranno adottate per la diffusione e l'aggiornamento delle buone pratiche in materie di gestione di animali d'affezione.

#### **Art. 50 - Incentivazione e facilitazione sociale**

Al fine di migliorare il senso civico della comunità e il senso di responsabilità individuale nei confronti della collettività, l'Amministrazione incentiva persone, associazioni, aziende e scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, o nel mantenere in buone condizioni le aree pubbliche, o nella collaborazione proattiva con il gestore e gli Uffici Tecnici mediante:

- a) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- b) riduzioni sul tributo: commisurati al beneficio effettivo, per la comunità o l'ambiente, ottenuto dalla raccolta differenziata o dai servizi di cittadinanza attiva
- c) acquisto agevolato o cessione in comodato di contenitori

d) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;  
Al fine di migliorare il pubblico decoro e una migliore integrazione uomo-animale d'affezione l'Amministrazione si impegna a individuare apposite aree di libero sgambamento dei cani (spazi protetti a loro dedicati dove possano essere liberi di correre in sicurezza), con l'obiettivo di migliorare il loro benessere e nel contempo il rapporto uomo-animale in ambito urbano.

#### **Art. 51 – Comportamento dei cittadini frontisti delle strade in caso di precipitazioni nevose**

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, l'Amministrazione garantisce in fase di intervento immediato e prioritario:

- 1-lo sgombero delle strade carrabili
- 2-lo sgombero delle aree a parcheggio
- 3-la rimozione della neve

In parallelo interviene sulla viabilità minore (vicoli e stradine) e su marciapiedi che conducono a aree di interesse pubblico quali scuole, luoghi di culto, aree mercatali, uffici pubblici, stazione ferroviaria, caserme delle forze pubbliche ecc....

La praticabilità dei marciapiedi che non rientrano nella categoria sopra descritta deve essere assicurata da gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via che sono tenuti allo spalamento della neve dai marciapiedi per il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte, in modo tale da assicurare il passaggio in sicurezza dei cittadini.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, ed eventualmente anche sui marciapiedi fino a quando non siano state liberate le carreggiate dai mezzi spalaneve e ripristinata la possibilità di circolazione in città.

L'amministrazione, in previsione di possibili nevicata, segnalerà le ulteriori aree di possibile concentrazione dei mezzi privati, al fine di accelerare lo sgombero delle strade dalla neve.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 52 - Comportamento dei cittadini che conducono o gestiscono animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di:

- a) provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
- b) essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, che permettano la raccolta delle deiezioni degli animali e la loro corretta collocazione, che include anche i cestini per rifiuti.

Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori di cani per non vedenti.

Le persone che gestiscono luoghi o aree di alimentazione collettiva di gatti domestici o ferali in aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute a preservare l'area in buone condizioni generali e a garantirne la pulizia. In particolare è fatto obbligo:

a) di provvedere personalmente all'eliminazione quotidiana di residui di cibo dal suolo pubblico

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 53 - Prevenzione di fenomeni di infestazione da parte di insetti e altri animali**

I cittadini sono tenuti ad evitare il crearsi di condizioni favorevoli all'insediamento, sviluppo, sopravvivenza, riproduzione di insetti molesti quali mosche, tafani, zanzare; analogo impegno deve essere assunto per evitare la proliferazione di altri animali, in particolar modo il piccione domestico. A tal fine sono da mettere volontariamente in atto, in particolare con clima caldo e temperature medie diurne superiori a 20 °C per quanto riguarda gli insetti, i seguenti accorgimenti:

- a) evitare il deposito temporaneo di sacchetti contenenti umido fuori dagli appositi contenitori di plastica
- b) evitare il ristagno d'acqua in vasi, sottovasi, umidificatori e in genere in ogni contenitore aperto
- c) effettuare periodicamente lavori di sfalcio della vegetazione in area privata
- d) effettuare periodicamente interventi di disinfestazione dei tombini e delle caditoie in area privata

E' sempre vietata la somministrazione di cibo sparso a terra ai piccioni domestici; chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 54 - Prevenzione della diffusione di specie erbacee, arbustive o arboree allergizzanti e infestanti**

I cittadini sono tenuti ad evitare il diffondersi di specie vegetali che siano di pregiudizio per la salute umana o di animali da compagnia, oppure in grado di danneggiare strutture e o valori di interesse pubblico.

A tal fine segnalano ai competenti uffici del Comune la presenza di specie quali *Ambrosia artemisifolia*, per i trattamenti di competenza di quest'ultimo.

I cittadini (per quanto riguarda le aree private e loro pertinenze), i proprietari di aree verdi urbane incolte, i proprietari di aree industriali dismesse e i responsabili di cantieri edili sono comunque tenuti ad eliminare questa specie evitandone la fioritura: indicativamente, le operazioni di sfalcio o diserbo avvengono nel periodo luglio/settembre attenendosi al rispetto dei provvedimenti ordinativi emessi annualmente dal Comune.

Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionabile con ammenda da 50 a 300 euro per le aree inferiori ai 200 metri quadrati, da 100 a 500 euro per le aree superiori a 200 metri quadrati

#### **Art. 54 bis – Divieto spandimento fanghi**

E' fatto divieto di spandimento fanghi, come definiti dal D.Lgs. 27/1/1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", entro 500 metri dal centro abitato così come individuato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 5/6/2015 ed evidenziato nell'allegata planimetria ( allegato C)

Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionabile con ammenda da 100 a 500 euro.

## TITOLO IV

### OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

#### Art. 55 – Divieti generali

Il presente articolo sintetizza l'insieme dei divieti di natura generale e le relative sanzioni in collegato con la Tabella III, fatte salve le ulteriori e puntuali fattispecie previste nei precedenti articoli del presente regolamento.

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

È vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti collocati su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private soggette a uso pubblico.

È vietato abbandonare rifiuti impropri e ingombranti a fianco dei contenitori e/o nei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale.

È vietato mettere nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata:

- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (parti metalliche o di legno di grosse dimensioni ecc.);
- ceneri non completamente spente;
- oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

È altresì severamente vietato:

- non chiudere i sacchi contenenti plastiche e frazione secca
- depositare sacchetti contenenti l'umido direttamente sul sedime stradale o altra superficie
- permettere la fuoriuscita di colaticcio dai contenitori in plastica contenenti l'umido sul sedime di strade e marciapiedi

È inoltre vietato causare qualsiasi danneggiamento ai contenitori e ai loro componenti.

Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente regolamento, si precisa che è vietato:

- gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche, private soggette a uso pubblico, canali, corsi e specchi d'acqua, cigli stradali, argini, sponde e fossati di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti;
- effettuare la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori sia siti sul suolo pubblico in attesa dello svuotamento da parte del pubblico servizio, sia in piazzola ecologica;
- incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica oppure introdurre nei contenitori/sacchi materiali accesi, non completamente spenti o tali da costituire pericolo o causare danni;
- introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- conferire al servizio pubblico rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta nonché occultare rifiuti speciali e speciali pericolosi o esclusi dalla normativa in materia rifiuti (es. materiali esplosivi, carogne animali ecc. o comunque definiti in normative specifiche);
- smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- gettare sul suolo cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti, compreso lo svuotamento di posaceneri;
- usare sacchi e contenitori di colore e formato diversi da quelli stabiliti dal Comune e/o dal Gestore;
- conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;

- collocare rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori, a eccezione di quanto eventualmente previsto dalle modalità di raccolta vigenti;
- esporre fuori dalla propria abitazione contenitori dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il servizio di raccolta.

#### **Art. 56 - Accertamenti, controlli e vigilanza**

La Polizia Locale, il personale di vigilanza della Provincia, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il personale del Servizio Tecnico-Ecologia, i Tutor e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio.

Detti soggetti, unitamente al personale e alle figure individuate da Comune e Gestore sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

#### **Art. 57 - Procedimento sanzionatorio**

Fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, della L.R. 90/1983, del d.lgs. 267/00 e del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili dell'abbandono o del deposito di rifiuti sul suolo pubblico, a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81 chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

#### **Art.58 - Modifiche al presente Regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Modifiche di dettaglio inerenti le modalità di erogazione del servizio avverranno attraverso Ordinanze sindacali.

Ogni modifica al presente regolamento viene recepita con atti di Giunta Comunale.

Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziali al presente regolamento.

#### **Art. 59 - Abrogazione dei precedenti regolamenti**

Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana in ambito comunale

#### **Art. 60 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

## **ALLEGATO A – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

- 1) Imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva,
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e similpelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli), manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 13) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 14) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 15) manufatti di ferro;
- 16) cavi e materiale elettrico in genere;
- 17) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 18) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido;
- 19) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);

## **ALLEGATO B – Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico**

### Alimentari

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc...
- Flaconi/dispensatori sciroppi , creme, salse, yogurt ecc...
- Confezioni rigide per dolci
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (formaggi, affettati frutta ecc...)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine ecc...)
- Vaschette porta uova
- Vaschette per alimenti, carne, pesce
- Vaschette /barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori veri per alimenti per animali
- Coperchi, piatti, bicchieri
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenti in genere (max 10 pezzi settimana)

NB: sono da considerarsi frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.

### Non alimentari

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata;
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, detersivi)
- Film e pellicole da imballaggio (anche spanse per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari)
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti animali)
- Vasi per vivaisti  
Gruce appendiabiti

NB: sono da considerarsi frazioni estranee se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi.

### Frazioni estranee

- Qualsiasi manufatto non di plastica
- Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori liquidi fisiologici ecc...)
- Beni durevoli di plastica (es. elettrodomestici, articoli casalinghi, componenti d'arredo)
- Giocattoli
- Custodie per cd, videocassette, musicassette
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Borse, zaini, sporte
- Posacenere, portamatite
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartelle, portadocumenti
- Sacconi per materiale edile
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso o non pericoloso)

**Tabella I** - Coefficienti di produttività specifica (kg/mq/anno) per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da luoghi e locali diversi dai luoghi di civile abitazione.

1	Cinema e teatri	3,5
2	Autosaloni, Sale da esposizione	4,22
3	Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta, magazzini non collegati ad attività	4,9
4	Banche, istituti di credito	5,03
5	Associazioni religiose, politiche e sindacali	5,5
6	Associazioni economiche, culturali, sportive ecc, musei, biblioteche.	5,5
7	Chiese, luoghi di culto, Enti assistenziali	5,5
8	Scuole	5,5
9	Negozi antiquariato, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	6,81
10	Palestre ed impianti sportivi, Sale da ballo, Circoli privati	7,21
11	Distributori di carburante	7,21
12	Azienda e industrie genericamente definite, capannoni con produzione. Aziende ceramiche, meccaniche. Industrie materiali plastici.	7,53
13	Imprese e attività: Edilizia, Eletttricista, Serigrafia, Punteria e trafileira, Sartoria, Tappezzerie, Tessuti e tendaggi, Tipografie, Oreficeria, Falegname, Idraulico, Calzolaio, Ottico	8,48
14	Albergo senza ristorante	8,88
15	Attività artigianale di produzione beni specifici.	8,91
16	Industria tessile	8,91
17	Decorazioni ceramica	8,91
18	Infissi alluminio	8,91
19	Lavorazione carni	8,91
20	Case di cura e di riposo	10,22
21	Ospedale	10,55
22	Laboratori di analisi, studi medici, dentisti	10,55
23	Negozi: abbigliamento, arredamento, arredo bagno, articoli regalo, calzature, cartoleria, casalinghi, colori e cornici, cristalleria, elettrodomestici, erboristeria, ferramenta, fotottica e occhiali, giocattoli, gioielleria, valigie e pelletteria, profumerie	11,55
24	Gommista, Carrozzerie, Elettrauto, Laboratori meccanici, Officina auto, Cicli e motocicli	11,55
25	Mesticherie	11,55
26	Commercio all'ingrosso	11,55
27	Materiali edili (sola vendita)	11,55
28	Librerie	11,55
29	Mercerie	11,55
30	Barbiere, parrucchiere, estetica	12,12
31	Uffici privati e pubblici. Agenzie immobiliari, di cambio, finanziarie, di viaggio e assicurative	12,45
32	Studi: fotografici, ingegneria	12,45
33	Albergo con ristorante	13,45
34	Banchi di mercato generi vari	14,58
35	Edicola, farmacia, tabaccheria	14,78
36	Discoteche e night club	15,68
37	Supermercato promiscuo	21,4
38	Forni, panetterie, vendita pasta fresche, drogherie, macellerie, salumerie, formaggi e generi alimentari	22,67
39	Supermercato alimentare	22,67
40	Bar, Caffè, Bar Pasticceria	51,55
41	Banchi di mercato alimentari	56,78
42	Birrerie e hamburgerie	62,55
43	Ristoranti, trattorie, mense, pizzerie, pub, osterie	78,97
44	Piante e fiori, ortofrutta, magazzino verdure, pescherie	92,56
45	Pizza al taglio	92,56

**Tabella II** - Vie, vicoli e strade della Zona A e Zona B di Casalpusterlengo e frazioni.

<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
Zorlesco		Vittadone	
Adda	Morisi	Alemanni	Lampugnani
Agello	Moro Marianna	Amendola	Lanzarini Bernabei
Allende	Padre D'Abbiategrosso	Bassi	Leoncini
Arno	Pascoli	Battisti	Lever Gibbs
Baracca	Pastrengo	Bernardinelli	Longo
Bezzecca	Pilla	Bettoni	Lorca
Binda	Pilla (Vicolo)	Brodolini	Mantegna
Bruno	Pisati	Buonarroti	Mantova
Cadorna	Puecher	Buozzi	Marsala
Cavallotti	Rimembranze	Cabrini	Marx
Cavour	Rossi A; e B	Canale	Marzagalia
Cesaris	Rossi B	Cappuccini	Mascagni
Coppi	Rovida Dragoni	Caravaggio	Meucci
Crema	S.C. 903 ( Strada	Carrà	Miglioli
Cremona	Comunale)	Cartesio	Modigliani
D'Adda	SS. 234 (Strada Statale)	Casali	Montecassino
Dante	SS. n. 9 (Strada Statale)	Cellini	Morandi
Da Vinci	San Bassiano	Cimabue	Nenni
Dei Partigiani	San Martino	Conciliazione	Neruda
Della Costa	San Paolo	Copernico	Oberdan
Don Grossi	Scotti	Curiel	Olimpo
Don Oldani	S. G. Bosco	Dalla Chiesa	Paganini
Emilia		Da Volpedo	Papa Giovanni XXIII
Fermi		De Gasperi	Pettinari
Foscolo		Della Libertà	Picasso
Frank		Dei Cappuccini	Pitagora
Fugazza		Dei Pusterla	Polenghi
Galilei		Della Molazza	Prada
Galimberti		Della Repubblica	Puccini
Galleani		Della Rogge	Rabin
Garibaldi		Dello Sport	Raffaello
Giardini		Del Popolo	Rosai
Goito		Di Vittorio	Rosselli
Gramsci		Don Gnocchi	Rossigni
Lambro		Don Mazza	S.C. n. 927 (Strada
Leopardi		Don Milani	Comunale)
Magenta		Don Minzoni	S.P. n. 22 (Strada
Manzoni		Don Saletta	Provinciale)
Marconi		Donatello	S.S. Mantovana n. 234
Martiri d'Ungheria		Donizzetti	(Strada Statale)
Matteotti		El Greco	Salamina
Meazza		Famiglia Mirotti	San Francesco
Mincio		Fattori	San Salvario
Monte Bianco		Fleming	Santa Chiara
Monte Rosa		Forlanini	Santi
		Fornaroli	Segantini
		Galli	Siqueros
		Gastaldi	Statuto Lavoratori
		Gen. Griffini	Tintoretto
		Giotto	Tiziano
		Gobetti	Togliatti
		Goldoni	Toscanini
		Golgi	Turati
		Grandi	Vincenzo Ambrogio
		Labriola	

### Tabella III – Sanzioni e loro applicazione

Il presente allegato prevede le sanzioni da applicarsi alle violazioni, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato, previste dal presente regolamento.

Le violazioni sono punite a norma delle disposizioni comunali e gli importi delle sanzioni pecuniarie che ne derivano sono stabiliti dal Regolamento; come tali possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale.

L'irrogazione, l'accertamento e la notifica delle sanzioni di cui al presente articolo spetta alla Polizia Locale; personale specificamente formato (Tutor) può essere autorizzato, a mezzo decreto del Sindaco, all'accertamento dell'infrazione e alla successiva trasmissione dell'informativa alla Polizia Locale.

Le violazioni riguardano il mancato rispetto delle disposizioni riferite alla raccolta differenziata, all'uso delle piazzole ecologiche di Casalpusterlengo e Zorlesco, alle raccolte mediante contenitori sul territorio, ai servizi di pulizia e a tutto quanto contenuto nel presente regolamento.

Gli importi si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata dall'avente titolo.

Per le violazioni non espressamente contemplate al presente articolo o nel Regolamento, il Comune si riserva di valutare ciascun ulteriore caso in base alla gravità dell'inosservanza e alla recidività del soggetto inadempiente; parimenti, il Comune si riserva di imputare agli Amministratori condominiali le sanzioni derivanti da violazioni reiterate del regolamento che risultino imputabili a singoli inquilini dei caseggiati da loro amministrati.

<b>Importo sanzione= da 50 a 300 euro</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• mancato utilizzo di contenitori/sacchi o utilizzo di contenitori/sacchi non conformi alle disposizioni;</li><li>• uso di contenitori per l'umido fessurati, o sacchi per il secco, tali da permettere la dispersione di colaticcio sul suolo pubblico;</li><li>• mancato o scorretto utilizzo, con conseguente imbrattamento del suolo pubblico, dei cestini portarifiuti;</li><li>• mancata detenzione da parte dei proprietari di cani o di chiunque li accompagni quando sono condotti in spazi pubblici di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide; mancata raccolta delle deiezioni canine</li><li>• effettuazione di cernita, asportazione, sottrazione, smontaggio e recupero dei rifiuti dopo deposito;</li><li>• danneggiamento, imbrattamento, manomissione, rottura di contenitori e loro componenti (per ciascun oggetto danneggiato);</li><li>• mancata, scorretta o parziale differenziazione dei rifiuti urbani (differenziazione non conforme);</li><li>• esposizione di rifiuti in giorni e orari non consentiti (per ciascun giorno in cui ciò si dovesse verificare);</li><li>• distribuzione massiva di volantini o locandine senza autorizzazione o in luoghi non idonei;</li><li>• imbrattamento di edifici o parti di essi, pensiline dei mezzi pubblici e di qualsiasi arredo con graffiti e scritte varie;</li></ul>
<b>Importo sanzione= da 100 a 500 euro</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• mancata pulizia delle aree concesse per mercati e fiere,</li><li>• sversamento di liquidi alimentari, o scarti di cibo su aiuole, aree verdi, pavimentazioni, strade, corso del Brembiolo a seguito di mercati e fiere;</li><li>• mancata pulizia del suolo antistante gli esercizi pubblici o delle aree esterne;</li><li>• mancata pulizia del suolo a seguito di carico, scarico e trasporto merci o in caso di opere edili e stradali;</li><li>• danneggiamento, imbrattamento o deturpamento di arredi tipo panchine, cestini, staccionate, giochi per bimbi, fontanelle in area pubblica;</li><li>• abbandono, incuria o mancata manutenzione, con conseguente precarietà igienica, di aree inedificate o edifici in disuso;</li><li>• abbandono di rifiuti impropri e ingombranti, da conferirsi usualmente in piazzola quali mobili, materassi etc, sul suolo pubblico;</li><li>• utilizzo di spazi esterni non idonei adibiti ad area raccolta rifiuti o a isola ecologica in modo tale da causare condizioni di degrado o precarietà igienico sanitaria;</li><li>• inserimento o occultamento di rifiuti pericolosi o speciali (batterie, siringhe, sostanze chimiche codificate come irritanti, corrosive o pericolose, sostanze biologicamente attive) o comunque non consentiti nei contenitori/sacchi per la raccolta porta a porta;</li></ul>